

Statuto dell'Associazione
"CV SOCCORSO
CARLO e VERONICA DI BERNARDO SOCCORSO - ODV"

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione – sede - durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita l'Associazione di Volontariato denominata "CV SOCCORSO – CARLO e VERONICA DI BERNARDO SOCCORSO- ODV", da oggi denominata " CV SOCCORSO – ODV" di seguito indicata anche come Associazione. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione della Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ai Registri operanti medio tempore.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Casalbeltrame. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Casalbeltrame non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio della provincia di Novara ed eventualmente nel territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Scopi e finalità

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, dal codice civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopi di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

Fornire assistenza sanitaria e socio assistenziale a supporto del territorio; Favorire e farsi promotrice della Formazione sanitaria e del volontariato; Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale; Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; Contribuire ai principi della mutualità; Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci; Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività; Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio- sanitario, sull'ambiente, all'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici; Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto. Tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente

Art. 3. - Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende svolgere:

- interventi o prestazioni sanitarie;
- servizio di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- servizio di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- prestazioni ambulatoriali infermieristiche dietro presentazione prescrizione medica;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- servizio di telesoccorso;
- servizio medico specialistico;
- servizio di osteopatia;
- servizio di volo sanitario;
- donazione di sangue;
- organizzare la formazione del volontario;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Allegato A)

- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale.
- organizzazione e gestione di servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- organizzare momenti di studio, iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- organizzare la consegna di farmaci a domicilio in collaborazione con le strutture sanitarie preposte.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Codice stesso.

L'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, richiedere sovvenzioni, fondi, partecipare a bandi anche da parti terze sia pubbliche che private, al solo fine del raggiungimento e svolgimento dell'attività

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art 4- . Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità, ed uguaglianza dei diritti di tutti dei soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art 5 - Requisiti

Possono essere soci tutti i cittadini senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale, che condividono le finalità dell'Associazione, che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Sono soci dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Allegato A)

Sono soci sostenitori senza diritto di voto coloro i quali sottoscrivono la quota e fanno richiesta scritta di adesione attiva all'associazione.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro per l'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I minori dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea annualmente stabilisce l'ammontare della quota associativa per i soci ordinari con diritto di voto e per i soci sostenitori senza diritto di voto

Fatto salvo il diritto di recesso, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Procedura d'ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro dei soci.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.

Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà rivolgersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 Diritti

I soci ordinari hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ai sensi dell'art.24 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa.

Allegato A)

I soci sostenitori hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) essere informati sull'attività associativa.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati sempre che siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, c.2, del presente Statuto.

Art. 8 Doveri

I soci tutti sono tenuti:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- e) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

Art. 9 Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci ordinari volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) Per morosità: mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
- b) Perde la qualifica di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9
- c) Per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. Il provvedimento pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso, può partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
- d) Per recesso volontario: perde la qualifica di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- e) Per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali volontari di una certa gravità.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio escluso non può presentare una nuova domanda di ammissione.

Titolo III

Norme sul volontariato e sul personale retribuito

Art.11 – Volontari e attività di volontariato e personale retribuito

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria ai sensi dell'art. 17 co.5 D. Lgs 117/2017.

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

- a) L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- b) L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 13 - Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ai sensi dell'art.24 comma 3 del D.Lgs 117/2017 sono ammesse tre deleghe per socio.

Allegato A)

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, ammessa dall'art.24 comma 4 del Codice del Terzo Settore, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 – Competenze e Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j) delibera sulla esclusione dei soci ;
- k) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- l) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- m) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- n) delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Casalbeltrame;

Allegato A)

- o) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;
- e) delibera lo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 – Assemblea soci: regole di voto

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto al voto spetta i soci che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I soci che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non possono essere computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Il diritto di voto sarà riconosciuto automaticamente al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il genitore, in rappresentanza del socio minorenne, non ha diritto né di voto né elettorato attivo o passivo. I soci minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale e variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci presenti ordinari con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari con diritto di voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Allegato A)

Art.16 - Consiglio direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione;

I Consiglieri durano in carica 4 (anni) e sono rieleggibili, Almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.17 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, funzionamento e voto

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, da trascrivere in apposito libro conservato nella sede dell'Associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 18 - Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- e. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare per i soci ordinari e per i soci sostenitori;
- g. deliberare la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- h. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- i. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- k. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- l. adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- m. assumere il personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- n. accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;
- o. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- p. provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 comma 1-2-3 D.lgs. 117/2017;

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell'Associazione;

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 -Cause di decadenza e sostituzione membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- b) perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste all'art.10 del presente Statuto.
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con l'Associazione, violazione degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo nei confronti dell'Associazione.

Nel caso in cui un Consigliere cessi l'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Il consigliere subentrato resterà in carica fino alla nuova Assemblea che ne confermerà la nomina.

Allegato A)

Nel caso in cui cessi dell'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta)giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione.

Art. 20- Presidente: poteri, durata in carica, decadenza e sostituzione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri soci .

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissione, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi l'incarico per uno dei motivi precedentemente indicati, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cessato rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Allegato A)

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 22 – L'organo di Revisione

L'organo di revisione, qualora i limiti di legge lo impongano ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede a sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Associazione.

Art.23 – Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i Direttori Generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati, dei terzi, ai sensi delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Titolo V

Art. 24 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Il Libro degli Associati;
- b) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'assemblea;
- c) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo qualora esso sia stato nominato.
- e) Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione qualora esso sia stato nominato.
- f) Il Registro dei Volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di lucro

Il patrimonio minimo dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli altri organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- d) contributi dello Stato, enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art.27 – Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Ai sensi della legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, l'Ente dovrà rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della legge stessa.

Art.28 – Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Allegato A)

Art.29 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari , sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs 117/2017

Titolo VIII- Norme finali

Art. 31 – Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del Dlgs 117/2017 e s.m.l. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.